

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/464 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2022

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE relativamente all'autorizzazione concessa alla Repubblica di Slovenia di continuare ad applicare la misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 287, punto 15, della direttiva 2006/112/CE consente alla Slovenia di applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale a 25 000 EUR.
- (2) Con la decisione di esecuzione 2013/54/UE del Consiglio ⁽²⁾ la Slovenia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2015, a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 15, della direttiva 2006/112/CE, e quindi a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 50 000 EUR («misura speciale»). L'applicazione della misura speciale è stata prorogata due volte, da ultimo mediante decisione di esecuzione (UE) 2018/1700 del Consiglio ⁽³⁾, fino al 31 dicembre 2021.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 ottobre 2021 la Slovenia ha chiesto di essere ulteriormente autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024, data alla quale gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio ⁽⁴⁾. Tale direttiva dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli Stati membri saranno autorizzati a esonerare dall'IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui volume d'affari annuo in uno Stato membro non supera la soglia di 85 000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale.
- (4) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 15 novembre 2021, ha trasmesso la domanda presentata dalla Slovenia agli altri Stati membri. Con lettera del 16 novembre 2021 la Commissione ha comunicato alla Slovenia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
- (5) La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre l'onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
- (6) La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno ancora la facoltà di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/54/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 15).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1700 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 285 del 13.11.2018, pag. 78).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

